

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E le SCUOLE ANNESSE all'EDUCANDATO STATALE  
SS. ANNUNZIATA di FIRENZE,  
PER ATTIVITA' di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

**e**

**le Scuole Annesse all'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze**, di seguito denominate Scuole Annesse, con sede legale in Firenze, piazzale del Poggio Imperiale, 1 Codice Fiscale e partita IVA 80020090488, nella persona del Dirigente Scolastico Reggente, Prof. Mario Di Carlo, nato a Nicosia (EN), il 27/07/1958, domiciliato per la sua carica presso la Sede dell'Ente;

**premesso**

**che** le Scuole Annesse all'Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze, con nota del 23/03/2023, hanno fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di rinnovo della convenzione per attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19/12/2019, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia

all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;  
**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta delle Scuole Annesse con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alle Scuole Annesse all'Educandato Statale S. Annunziata di Firenze, l'attività di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m., da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

**ART. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi delle Scuole Annesse all'Educandato Statale S. Annunziata di Firenze, che mette a disposizione i locali necessari.

**Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria

disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e le Scuole Annesse all'Educandato Statale della SS. Annunziata.

3. L'Azienda individua il Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, referente dell'attività di cui alla presente convenzione; in particolare per lo svolgimento delle attività richieste viene individuato per le funzioni di medico competente, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti, il Dr. **Antonio Tocchini**, Direttore della SOS Coordinamento sanitario dei Servizi Zona Sud Est.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente medico dell'Azienda, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordati tra le Scuole Annesse ed il medico competente individuato nel presente atto.

5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione delle Scuole Annesse e comunque d'intesa con il Referente dell'attività e Responsabile sovraordinato del personale dirigente medico coinvolto.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede delle Scuole Annesse utilizzando propri mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in

alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

### Art. 4 - Tariffe

1. Le Scuole Annesse si impegnano a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 107,00**, relativamente all'attività svolta presso gli spazi delle Scuole Annesse.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte delle Scuole Annesse dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 90,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso le Scuole Annesse verrà opportunamente registrata, convalidata dal Responsabile sovraordinato del personale dirigente medico coinvolto nonché da parte delle Scuole Annesse, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, con l'indicazione delle ore rese presso gli spazi delle Scuole Annesse. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dalle Scuole Annesse, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione, secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha

svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte delle Scuole Annesse.

**6.** La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

### **Art. 5 - Responsabilità**

**1.** L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata, relativamente all'attività di cui alla presente convenzione svolta presso gli spazi delle Scuole Annesse, da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso le Scuole Annesse.

**2.** La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, svolta presso gli spazi delle Scuole Annesse, ai sensi della presente convenzione, è a carico delle Scuole Annesse, beneficiarie delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, le Scuole Annesse sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e le Scuole Annesse saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

**3.** Le Scuole Annesse, relativamente all'attività svolta presso i propri spazi, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

**Art. 6 – Trattamento dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nell'ambito delle attività derivanti dalla presente convenzione, le parti: Azienda USL Toscana Centro e le Scuole Annesse all'Educandato Statale S. Annunziata di Firenze, si qualificano autonomi Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, sia fra di loro sia nei confronti dei soggetti, cui sono riferiti i dati personali trattati. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, ciascuna per la propria finalità connessa all'esecuzione della Convenzione.

2. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dai singoli titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate, per quanto di competenza dell'Azienda USL Toscana Centro, sul sito istituzionale <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda>.

6. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva comunicazione all'altra a mezzo Pec. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

7. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

### **Art. 7 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di

recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

**Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per le Scuole Annesse ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo non sono dovute ai sensi dell'art. 16 allegato B del 642/1972 e ai sensi del parere n. 495 dell'Agenzia delle Entrate.

Letto approvato e sottoscritto.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico Reggente delle Scuole  
Annesse all'Educandato della Santissima  
Annunziata di Firenze

Prof. Mario Di Carlo  
\_\_\_\_\_